Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 25 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 marzo 1985.

Abrogazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1981, riguardante modalità di intervento del Mediocredito centrale per operazioni di credito all'esportazione finanziate con provviste effettuate all'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto, in particolare, l'art. 18, quarto comma, della stessa legge il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il CICR;

Visto il successivo art. 24 della ripetuta legge n. 227, il quale, nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale può accordare agevolazioni su operazioni all'esportazione agli operatori nazionali che ottengono finanziamenti all'estero, agli acquirenti e committenti esteri di beni, servizi, etc., nonché a favore di istituti e banche nazionali ed estere che operino con raccolta di mezzi sul mercato internazionale;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 16 gennaio 1979, con il quale si è provveduto a disciplinare l'intervento del Mediocredito centrale sulle cennate operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1981, art. 2 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1981), in virtù del quale il Mediocredito centrale è autorizzato a corrispondere una commissione aggiuntiva *una tantum*, limitatamente alle operazioni effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri nelle seguenti valute: franco svizzero, marco tedesco, yen giapponese;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'8 febbraio 1985) con il quale sono state determinate le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziari per l'anno 1985;

Tenuto conto delle variazioni intervenute nella struttura del mercato internazionale dei capitali;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di comunicare il presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1981 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1985
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 208

(2571)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 maggio 1985.

Aggiornamento per l'anno 1985 del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 26, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente il nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 giugno 1984;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 23 aprile 1985;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe indicate sul vigente nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa di cui al decreto ministeriale 30 maggio 1984, sono aumentate del 7 % a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Il nomenclatore-tariffario relativo ai codici 29 e 31, di cui al citato decreto ministeriale 30 maggio 1984, è sostituito rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* allegate.

Art. 2.

Costituisce criterio per la revisione periodica del nomenclatore-tariffario la valutazione della rispondenza dei presidi alla evoluzione tecnico-scientifica.

La revisione va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, attiene all'attività procedimentale di aggiornamento e non può avere effetto ad altro fine.

Art. 3.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 8 del decreto ministeriale 2 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1984, le prestazioni protesiche ed ortopediche in favore degli invalidi di guerra o per servizio non previste nel nomenclatore-tariffario e non riconducibili allo stesso — già concesse ai sensi delle disposizioni vigenti — sono erogate dalla unità sanitaria locale di residenza dell'invalido in conformità di specifiche direttive regionali.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1985

Il Ministro: DEGAN

TABELLA A

AUSILI PER INCONTINENTI (31)

	Codice	Prezzo
Borsa per colo ileo urostomizzati.		
E' costituita da una borsa in plastica di varie forme, saldata per una totale impermeabilità ai liquidi ed agli odori. Con eventuali dispositivi atti a ridurre la sensibilizzazione della cute peristomale.		
Il costo degli articoli è fatto a singole unità. Ogni singola fornitura non può superare il fabbisogno di tre mesi, nel numero stabilito dal medico prescrivente.		
Borse adesive semplici.		
In plastica con adesivo a corpo unico con la borsa:		
a fondo chiuso misura piccola	31.01.001	680
a fondo chiuso misura media	31.01.003	880
a fondo chiuso misura grande	31.01.005	1.090
a fondo aperto con morsetto di chiusura	31.01.011	1.380
Borse adesive con filtro.		
Lato esterno in plastica, lato corpo ricoperto eventualmente in tessuto non tessuto con adesivo ipoallergico parzialmente staccato; possibilità di utilizzo con cintura addominale di sostegno. Munita di efficace filtro in carbone attivo per borse chiuse:		
a fondo chiuso	31.15.001	1.580
a fondo aperto con morsetto di chiusura	31.15.003	2.175
Borse con adesivo microporoso e filtro.		
(Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristomale).		
In plastica, con maggiore resistenza agli odori e più elevata impermeabilità, con adesivo microporoso ipoallergico per una migliore traspirazione della cute. Munita di filtro in carbone attivo:		
a fondo chiuso	31.20.001	2.750
Borse con anello protettivo e/o adesivo e filtro e/o cintura.		
Lato esterno in plastica, lato corpo eventualmente in tessuto non tessuto, anello protettivo nella zona peristomale munita di filtro in carbone attivo per borse chiuse:		
a fondo chiuso	31.25.001	3.130
a fondo aperto	31.25.003	3.480
Borse con anello protettivo, con adesivo microporoso e filtro e/o cintura o con placca protettiva autoportante integrata e filtro.		
(Da prescriversi per particolari condizioni della cute peristomale).		
Lato esterno in plastica, lato corpo eventualmente in tessuto non tessuto, anello protettivo nella zona peristomale munita di filtro in carbone attivo per borse chiuse:		
a fondo chiuso	31.27.001	3.700
a fondo aperto	31.27.003	3.980
Dispositivo a due pezzi.		
E' costituito da una placca protettiva eventualmente flessibile con flangia o adesivo che consente l'aggancio o posizionamento della borsa mediante specifico dispositivo.		
Le borse possono essere dotate di lato corpo in tessuto non tessuto e di filtro in carbone attivo:		
placca protettiva con flangia	31.29.001	5.100
placca protettiva con adesivo	31.29.002	4.700
borsa a fondo chiuso	31.29.003	1.350
borsa a fondo aperto	31.29.005	1.850

	Codice	Prezzo
Borsa per urostomia.		
Con adesivo ipoallergico, con dispositivo antireflusso.		
Sistema di scarico raccordabile con raccoglitore da letto:		
borsa con adesivo	31.35.001	4.000
Borse per urostomia con adesivo microporoso.		
(Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristomale).		
Con adesivo microporoso ed anello protettivo con dispositivo antireflusso. Sistema di scarico raccordabile con raccoglitore da gamba o da letto:		
borsa con adesivo microporoso	31.35.002	8.000
Dispositivo a due pezzi per urostomia.		
E' costituito da una placca eventualmente flessibile con flangia che consente l'aggancio o posizionamento della borsa mediante specifico dispositivo. Le sacche possono essere dotate di lato corpo in tessuto non tessuto:		
placca protettiva con flangia	31.35.003	5.100
borsa con flangia con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile con raccoglitore da letto	31.35.007	3.250
Dispositivi per irrigazione.		
Set-irrigazione composto da: 1 borsa graduata per acqua, 1 confezione di sacche di scarico, 1 cono e cannula, 1 morsetto regolazione flusso, lubrificante, 1 cintura con placca, 2 mollette. (Da erogarsi di norma come prima fornitura)	31.24.001	69.930
Irrigatore in confezione singola dotato di cono, rubinetto regolatore flusso e spazzolino	31.24.003	35.500
Dispositivo post-irrigazione.		
In plastica con adesivo o attacco a flangia e filtro in carbone attivo, con lato interno eventualmente in tessuto non tessuto	31.22.001	1.770
Sacche di scarico per irrigatore	31.26.001	2.560
Accessori:		
Placca per isolare la pelle peristomale	31.85.001	3.600
Anello di Karaya o in materiale semi-sintetico	31.85.003	1.240
Filtro in carbone attivo (solo per sacche che ne sono sprovviste)	31.85.005	470
Cintura addominale di sostegno	31.85.007	8.250
Tubo di drenaggio per urostomia	31.85.009	11.000
Cono per set-irrigazione	31.85.011	9.950
Placca per set-irrigazione	31.85.013	8.700
Morsetto per regolatore flusso	31.85.015	9.770

TABELLA *B*

PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI (29)

	Codice	Prezzo
Tali presidi sono destinati a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con correzione.		
Ausili percettivi.		
Bastone bianco rigido o pieghevole	29.01.001	22.000
Orologio da polso tattile	29.01.007	140.000
Orologio da tasca tattile	29.01.011	162.000
Sveglia tattile	29.01.013	66.000
Termometro tattile o elettronico	29.01.015	91.000
Tavoletta per scrittura Braille, con punteruolo:		
formato tascabile	29.01.051	22.000
formato medio	29.01.053	68.000

	Codice	Prezzo
Macchina dattilo Braille	29.01.101	695.000
Apparecchio per matematica-cubaritmo	29.01.131	41.000
Apparecchio per la comunicazione con sordo-ciechi «Tast-Alfabet»	29.01.141	190.500

Presidi ottici correttivi.

Tali presidi possono essere concessi ai soli ipovedenti che ne traggano un reale beneficio visivo.

Le lenti a contatto sono concesse esclusivamente quando la correzione non è ottenibile con lenti oftalmiche.

	Codice	Prezzo
Lente oftalmica per vicino e per lontano:		
da + 0-2,25 a + 0-4 sferica diametro 60	29.02.001	13.200
da + 0-2,25 a + 0-4 sferica diametro 65	29.02.003	13.500
da + 0-0,25 a + 0-2 sferica cilindro sino a 2 diametro 60	29.02.005	12.000
da + 0-0,25 a + 0-2 sferica cilindro sino a 2 diametro 65	29.02.007	13.500
da + 0-2,25 a + 0-4 sferica cilindro sino a 2 diametro 60	29.02.009	13.500
da + 0-2,25 a + 0-4 sferica cilindro sino a 2 diametro 65	29.02.011	14.900
da — 2,25 a — 4 sferica al titanio diametro 65	29.02.013	19.700
da — 4,25 a — 8 sferica al titanio diametro 60	29.02.015	19.700
da — 4,25 a — 8 sferica al titanio diametro 65	29.02.017	24.300
da — 8,25 a — 12 sferica al titanio diametro 60	29.02.019	24.300
da — 8,25 a — 12 sferica al titanio diametro 65	29.02.021	26.600
da — 12,25 a — 16 sferica al titanio diametro 60	29.02.023	26.600
da — 16,25 a — 20 sferica al titanio diametro 60	29.02.025	28.400
da — 20,25 a oltre sferica al titanio diametro 60	29.02.027	32.400
da + 2,25 a + 4 sferica al titanio diametro 60	29.02.029	19.400
da + 2,25 a + 4 sferica al titanio diametro 65	29.02.031	21.600
da + 4,25 a + 8 sferica al titanio diametro 60	29.02.033	21.600
da + 4,25 a + 8 sferica al titanio diametro 65	29.02.035	23.900
da + 8,25 a + 12 sferica al titanio diametro 60	29.02.037	23.900
da + 12,25 a + 16 sferica al titanio diametro 60	29.02.039	26.100
da + 16,25 a oltre sferica al titanio diametro 60	29.02.041	29.100
Lente a contatto:		
rigida	29.02.101	109.100
idrofila	29.02.103	127.300
gas permeabile (semirigida)	29.02.105	145.500

Aggiuntivi.

	Codice	Prezzo
Per le sole lenti al titanio, per eventuale correzione cilindrica compresa:		
tra 0,25 e 2	29.85.001	7.500
tra 2,25 e 4	29.85.003	12.000
tra 4,25 e 6	29.85.005	19.000
tra 6,25 e 8	29.85.007	31.000
Per le sole lenti oftalmiche:		
montatura tipo	29.85.015	40.000
applicazione di due lenti	29.85.017	20.000

Sussidi ottici.

Tali presidi possono essere concessi ai soli ipovedenti che ne traggano un reale beneficio visivo.

Sistema telescopico galileiano completo di occhiali di supporto, telescopici, eventuale lente correttiva o occlusoria, astuccio:

	Codice	Prezzo
monoculare	29.03.001	345.600
binoculare	29.03.003	473.000
monoculare autoilluminante	29.03.005	436.600

(2750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili, con allegati (Ginevra, 12 aprile 1979), firmato dall'Italia con riserva di ratifica il 17 dicembre 1979.

Il 26 febbraio 1985, a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione n. 817 del 18 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337, supplemento, del 7 dicembre 1984), è stato depositato a Ginevra, presso il direttore generale del G.A.T.T., lo strumento di ratifica dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili, con allegati (Ginevra, 12 aprile 1979).

Conformemente all'art. 9, paragrafo 3, il suddetto accordo è entrato in vigore per l'Italia il 28 marzo 1985.

(2735)

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Albuquerque (USA)

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la sig.ra Paola Quargnali, vice console onorario in Albuquerque (Stati Uniti), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato del Nuovo Messico, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale in Los Angeles degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale in Los Angeles delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale in Los Angeles dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al consolato generale in Los Angeles degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

f) ricezione e trasmissione al consolato generale in Los Angeles di tutti gli atti e documenti relativi al rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e alla vidimazione di quelli stranieri;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

h) ricezione e trasmissione al consolato generale in Los Angeles di tutti gli atti e documenti relativi ad eventuali naufragi o sinistri aerei in cui siano coinvolti cittadini italiani.

(2428)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1985, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Suitner Enrico, residente in Feltre, distretto notarile di Belluno, dal 2 maggio 1985;

2) Aresco Luigi, residente in Catania, dal 22 maggio 1985;

3) Perugini Ugo, residente in Molfetta, distretto notarile di Trani, dal 24 maggio 1985;

4) Carrioli Giuseppe, residente in Porto Sant'Elpidio, distretto notarile di Ascoli Piceno, dal 24 maggio 1985;

5) Cascio Francesco, residente in Palermo, dal 25 maggio 1985;

6) Alpi Luigi, residente in Reggio Emilia, dal 25 maggio 1985.

Con decreti del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Fenoaltea Francesco, residente in Roma, dal 1° giugno 1985;

2) Spagnuolo Catello, residente in Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, dal 2 giugno 1985;

3) Caruso Gaetano Ladislao Edmondo, residente in Catania, dal 7 giugno 1985;

4) Conte Mario, residente in Asti, dal 15 giugno 1985;

5) Parola Ettore, residente in Cuneo, dal 17 giugno 1985.

(2563)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/2573 del 7 maggio 1985 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Contursi è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 92.215.880, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 98.102.000 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. « Acque minerali Cantani ».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/2611 del 7 maggio 1985 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Palma Campania è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 250.251.170 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 265.828.732 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Lauri Vincenzo e Carbone Michele.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2796)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Cavamenti di Sant'Angelo », in Sant'Angelo di Avigliano.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 il sig. Rosa Vito Carmelo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Cavamenti di Sant'Angelo », in Sant'Angelo di Avigliano (Potenza), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Nicola Bisogno.

(2797)

MINISTERO DEL TESORO

N. 96

Corso dei cambi del 20 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1939,400	1939,400	1939,65	1939,400	1939,70	1939,70	1940 —	1939,400	1939,400	—
Marco germanico . . .	639,580	639,580	640,20	639,580	639,50	639,51	639,450	639,580	639,580	—
Franco francese .	209,680	209,680	209,91	209,680	209,50	209,60	209,650	209,680	209,680	—
Fiorino olandese .	566,770	566,770	566,35	566,770	566,50	566,51	566,250	566,770	566,770	—
Franco belga . . .	31,794	31,794	31,75	31,794	31,75	31,69	31,800	31,794	31,794	—
Lira sterlina . . .	2494,900	2494,900	2497 —	2494,900	2496 —	2495,95	2497 —	2494,900	2494,900	—
Lira irlandese	2004 —	2004 —	2004 —	2004 —	2004 —	2004 —	2004 —	2004 —	2004 —	—
Corona danese	178,260	178,260	178,25	178,260	178,25	178,25	178,250	178,260	178,260	—
Dracma	14,510	14,510	14,50	14,510	—	—	14,510	14,510	14,510	—
E.C.U.	1434 —	1434 —	1433 —	1434 —	1433,75	1433,75	1433,500	1434 —	1434 —	—
Dollaro canadese	1416,800	1416,800	1418 —	1416,800	1416,50	1416,85	1416,900	1416,800	1416,800	—
Yen giapponese	7,776	7,776	7,80	7,776	7,77	7,77	7,770	7,776	7,776	—
Franco svizzero	759,980	759,980	761 —	759,980	760 —	759,94	759,900	759,980	759,980	—
Scellino austriaco	90,970	90,970	91 —	90,970	91 —	90,99	91,020	90,970	90,970	—
Corona norvegese	221,300	221,300	221,50	221,300	221,25	221,38	221,460	221,300	221,300	—
Corona svedese	220,410	220,410	220,25	220,410	220,25	220,37	220,340	220,410	220,410	—
FIM	306,400	306,400	306,40	306,400	306,50	306,47	306,550	306,400	306,400	
Escudo portoghese . .	11,350	11,350	11,20	11,350	11,35	11,29	11,240	11,350	11,350	—
Peseta spagnola . . .	11,354	11,354	11,37	11,354	11,35	11,35	11,355	11,354	11,354	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1985

Dollaro USA 1939,700
Marco germanico 639,515
Franco francese 209,665
Fiorino olandese 566,510
Franco belga 31,797
Lira sterlina 2495,950

Lira irlandese . . . . 2004 —
Corona danese 178,255
Dracma 14,510
E.C.U. 1433,750
Dollaro canadese 1416,850
Yen giapponese 7,773
Franco svizzero 759,940

Scellino austriaco . . . 90,995
Corona norvegese . 221,380
Corona svedese . 220,375
FIM 306,475
Escudo portoghese . 11,295
Peseta spagnola . . 11,354

Media dei titoli del 20 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	98,500
» 6% » » 1971-86	95,400
» 6% » » 1972-87	93,500
» 9% » » 1975-90	92,700
» 9% » » 1976-91	91,750
» 10% » » 1977-92	94,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16%	100,750
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. ENI 1-8-1988	103,550
» » » » EFIM 1-8-1988	102,800
» » » » 1-6-1983/85	99,800
» » » » 1-1-1982/86	101,300
» » » » 1-3-1982/86	101,250
» » » » 1-5-1982/86	102,600
» » » » 1-6-1982/86	102,200
» » » » 1-7-1982/86	101,975
» » » » 1-8-1982/86	101,750
» » » » 1-9-1982/86	101,625
» » » » 1-10-1982/86	101,650
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	102,400
» » » » 1-7-1983/86	100,600
» » » » 1-8-1983/86	100,350
» » » » 1-9-1983/86	100,500
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1-1-1983/87	102,650
» » » » 1-2-1983/87	102,100
» » » » 1-3-1983/87	102,300
» » » » 1-4-1983/87	102,100
» » » » 1-5-1983/87	102,425

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-6-1983/87	102,300
» » » » 1-11-1983/87	100,850
» » » » 1-12-1983/87	101,250
» » » » 1-7-1983/88	103,150
» » » » 1-8-1983/88	102,850
» » » » 1-9-1983/88	102,850
» » » » 1-10-1983/88	102,775
» » » » 1-11-1983/88	103,875
» » » » 1-1-1984/88	100,900
» » » » 1-2-1984/88	101,150
» » » » 1-3-1984/88	100,400
» » » » 1-4-1984/88	100,350
» » » » 1-5-1984/88	100,350
» » » » 1-6-1984/88	100,900
» » » » 1-12-1983/90	104 —
» » » » 1-1-1984/91	104,150
» » » » 1-2-1984/91	104,175
» » » » 1-3-1984/91	101,900
» » » » 1-4-1984/91	101,975
» » » » 1-5-1984/91	102 —
» » » » 1-6-1984/91	102,300
» » » » 1-7-1984/91	101,675
» » » » 1-8-1984/91	101,550
» » » » 1-9-1984/91	101,250
» » » » 1-10-1984/91	100,875
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-7-1985	100,075
» » » 17 % 1-10-1985	100,700
» » » 16 % 1-1-1986	100,975
» » » 14 % 1-4-1986	99,975
» » » 13,50 % 1-7-1986	99,975
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » Nov., 12 % 1-10-1987	97,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	110,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,350
» » » » 1983/90 11,50%	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 9

Corso dei cambi del 21 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1951,500	1951,500	1951,70	1951,500	—	1951,75	1952 —	1951,500	1951,500	1951,50
Marco germanico	639,210	639,210	639,95	639,210	—	639,30	639,400	639,210	639,210	639,20
Franco francese	209,720	209,720	209,90	209,720	—	209,71	209,700	209,720	209,720	209,72
Fiorino olandese	566,520	566,520	566,60	566,520	—	566,48	566,450	566,520	566,520	566,52
Franco belga	31,779	31,779	31,80	31,779	—	31,77	31,774	31,779	31,779	31,78
Lira sterlina	2493,200	2493,200	2493 —	2493,200	—	2493,70	2494 —	2493,200	2493,200	2493,20
Lira irlandese	2002 —	2002 —	2004 —	2002 —	—	2002 —	2002 —	2002 —	2002 —	—
Corona danese	178,150	178,150	178,10	178,150	—	178,20	178,050	178,150	178,150	178,15
Dracma	14,530	14,530	14,50	14,530	—	—	14,520	14,530	14,530	—
E.C.U.	1432,700	1432,700	1432,75	1432,700	—	1432,72	1432,550	1432,700	1432,700	1432,70
Dollaro canadese	1424,700	1424,700	1426 —	1424,700	—	1424,85	1425 —	1424,700	1424,700	1424,70
Yen giapponese	7,803	7,803	7,80	7,803	—	7,80	7,804	7,803	7,803	7,81
Franco svizzero	758,400	758,400	750,50	758,400	—	758,32	758,250	758,400	758,400	758,40
Scellino austriaco	90,935	90,935	91 —	90,935	—	90,91	90,900	90,935	90,935	90,94
Corona norvegese	221,340	221,340	221,75	221,340	—	221,52	221,700	221,340	221,340	221,34
Corona svedese	220,260	220,260	220,40	220,260	—	220,30	220,340	220,260	220,260	220,25
FIM	306,250	306,250	306,80	306,250	—	306,50	306,750	306,250	306,250	—
Escudo portoghese	11,300	11,300	11,25	11,300	—	11,27	11,240	11,300	11,300	11,30
Peseta spagnola	11,355	11,355	11,36	11,355	—	11,35	11,356	11,355	11,355	11,36

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 maggio 1985

Dollaro USA	1951,750
Marco germanico	639,305
Franco francese	209,710
Fiorino olandese	566,485
Franco belga	31,776
Lira sterlina	2493,600
Lira irlandese	2002 —
Corona danese	178,100
Dracma	14,525
E.C.U.	1432,620
Dollaro canadese	1424,850
Yen giapponese	7,803
Franco svizzero	758,325
Scellino austriaco	90,91
Corona norvegese	221,52
Corona svedese	220,30
FIM	306,50
Escudo portoghese	11,27
Peseta spagnola	11,35

Media dei titoli del 21 maggio 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	62 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . . .	98,500
» 6% » » 1971-86 . .	95,950
» 6% » » 1972-87 . .	93,100
» 9% » » 1975-90 . . .	92,700
» 9% » » 1976-91 . .	91,750
» 10% » » 1977-92 . . .	94,250
» 12% (Beni Esteri 1980) . . .	95,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . . .	95,950
» » » 1-4-1981/86 16% . .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,800
» » » » 1- 6-1983/85 . .	99,800
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,150
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,300
» » » » 1- 5-1982/86 . .	102,350
» » » » 1- 6-1982/86 . .	102,250
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102 —
» » » » 1- 8-1982/86 . .	101,725
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,600
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,650
» » » » 1-11-1982/86 .	101,450
» » » » 1-12-1982/86 . .	102,350
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,450
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,200
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,400
» » » » 1-10-1983/86 .	100,225
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,400
» » » » 1- 2-1983/87 . .	102,150
» » » » 1- 3-1983/87 .	102,200
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,125
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/87 .	102,300
» » » » 1-11-1983/87 .	100,750
» » » » 1-12-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,050
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102,850
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,825
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,875
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,875
» » » » 1- 1-1984/88 .	100,875
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,100
» » » » 1- 3-1984/88 . .	100,650
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,325
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,400
» » » » 1- 6-1984/88 .	100,725
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,075
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,050
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,050
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102 —
» » » » 1- 4-1984/91 . .	101,975
» » » » 1- 5-1984/91 . .	101,975
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,150
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,725
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,550
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,150
» » » » 1-10-1984/91 .	100,800
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100 —
» » » 17 % 1-10-1985	100,800
» » » 16 % 1- 1-1986	100,950
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50 % 1-10-1986	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,900
» » » » 22-11-1982/89 13 %	107,250
» » » » 1983/90 11,50 %	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad acquistare un immobile

Con decreti del prefetto della provincia di Pisa n. 2909 in data 14 novembre e 12 dicembre 1984, la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 200.000.000 l'immobile sito in Pisa, via della Faggiola n. 19, di proprietà di Pacini Pierfrancesco e Ghilardi Alba, da adibire ad attività istituzionali della Scuola.

(2583)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma alla società « Fiduciaria Bruxelles Lambert S.p.a. », in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 aprile 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria Milanese S.p.a. », in Milano, alla società « Fiduciaria Bruxelles Lambert S.p.a. », nella medesima sede legale, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(2756)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazione al progetto di investimento presentato ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 ottobre 1984, il CIPI ha approvato la modifica al progetto di ristrutturazione, proposto dalla Dynamit Nobel Silicon S.p.a. ed interessante gli stabilimenti di Novara, nella parte concernente l'incremento degli investimenti, pari a 20.906,46 milioni di lire, contro i 17.657 milioni di lire inizialmente previsti, ferme restando le agevolazoni a suo tempo concesse.

(2613)

Approvazione del progetto di fattibilità per lo sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 ottobre 1984, il CIPI ha approvato, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 6 della legge 15 giugno 1984, n. 246, il progetto di fattibilità per la riattivazione e lo sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis.

(2614)

REGIONE UMBRIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 maggio 1985, n. 259, la Motette S.r.l., in Scheggia e Pascelupo (Perugia), località Molino delle Ogne, è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata « Motette », nel tipo naturale e nel tipo addizionata di anidride carbonica, in contenitori di PET biorientato-polietilene tereftalato-Melinar B 90 della I.C.I. della capacità di 1,5 litri.

(2763)

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 aprile 1985, n. 235, la ditta S.A.M.I.T. S.p.a., in Acquasparta (Terni), è stata autorizzata ad adeguare le etichette dell'acqua minerale naturale denominata « Amerino » che contrassegnano i contenitori di vetro, alle nuove norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Al decreto è allegato un esemplare dell'etichetta corredata da bollino di spalla e collarino.

(2399)

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, in contenitori di tetrapak brik da mezzo litro, l'acqua minerale naturale « Sorgente Cintoia » di Greve in Chianti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale n. 3409 del 1° aprile 1985, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Cintoia S.r.l., con sede e stabilimento di produzione in comune di Greve in Chianti (Firenze), è stata autorizzata ad usare i contenitori della capacità di ml 500 (cinquecento) di cartone politenato (tetrapak brik prodotto dalla Tetrapak S.p.a.) per il confezionamento dell'acqua minerale naturale denominata « Sorgente Cintoia », nel tipo come sgorga dalla sorgente, già autorizzata al confezionamento in contenitori della capacità di cc 1000, di cartone politenato (tetrapak brik prodotto dalla Tetrapak S.p.a.) nel tipo come sgorga dalla sorgente, con decreto ministeriale 15 maggio 1974, e successive modificazioni e integrazioni, e con delibera della giunta regionale n. 9947 del 30 ottobre 1983, esecutiva ai sensi di legge.

I contenitori di cui alla delibera n. 3409 del 1° aprile 1985 sopracitata devono essere contrassegnati con etichette conformi all'esemplare allegato alla delibera medesima, della quale l'esemplare stesso è parte integrante. Tali contenitori non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli precisati nella predetta deliberazione.

La Sorgente Cintoia S.r.l. dovrà presentare, con frequenza bimestrale, a partire dalla data di notifica alla società stessa della deliberazione n. 3409 del 1° aprile 1985, certificati di analisi effettuate, con frequenza bimestrale, per la determinazione dei parametri di legge, su contenitori vuoti, su contenitori pieni di acqua minerale dopo due mesi dal confezionamento, su contenitori pieni di acqua minerale dopo sei mesi dal confezionamento.

Nel caso che le predette analisi, eseguite per un periodo di almeno dodici mesi, dimostrino la conformità dei contenitori alle norme vigenti, i rilevamenti analitici precitati potranno essere eseguiti con frequenza semestrale, anziché bimestrale, previa autorizzazione regionale.

(2393)

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.p.a. Balda, in Bergamo, ad aprire uno stabilimento termale

Con provvedimento 5 febbraio 1985, n. 492, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Balda, in Bergamo, via Petrarca, 4, codice fiscale 00226460160, l'autorizzazione ad aprire uno stabilimento termale denominato « Fonte Balda » per cure idropiniche, sito in comune di Bardolino (Verona).

(2764)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Malosco I

Con deliberazione n. 1607 di data 22 marzo 1985 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 930/2 comune catastale di Malosco I dal demanio al patrimonio provinciale.

(2799)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia e pronto soccorso (per le esigenze della cattedra) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(2849)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università dell'Aquila

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica ostetrica e ginecologica (centro di senologia per la prevenzione e terapia della patologia mammaria) . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, servizio del personale, piazza Annunziata n. 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza Annunziata n. 1, L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(2850)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984 si svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 luglio 1985, ore 8,30;
seconda prova: 10 luglio 1985, ore 8,30.

(2826)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sessanta posti, elevati a centoquarantacinque, di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sessanta posti, elevati a centoquarantacinque, di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1984, avranno luogo in Bologna nei giorni 18 e 19 giugno 1985, alle ore 8,30, presso i locali dell'ente autonomo fiera, con ingresso da viale Aldo Moro, sito nella piazza della Fiera District.

(2834)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di urologia, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985 concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di urologia, sessione 1983;

Accertato che al n. 92 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Delli Ponti Umberto anziché Santucci Delli Ponti Umberto;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale erorre materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 92 della gaduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di urologia, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 6 marzo 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985, leggasi Santucci Delli Ponti Umberto anziché Delli Ponti Umberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1985

Il Ministro: DEGAN

(2832)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di pneumologia, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985 concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di pneumologia, sessione 1983;

Accertato che al n. 151 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Danesi Michele anziché Danisi Michele;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 151 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di pneumologia, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 1° marzo 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985, leggasi Danisi Michele anziché Danesi Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1985

Il Ministro: DEGAN

(2833)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Revoca dei pubblici concorsi circoscrizionali, per esami, a complessivi ottocentotredici posti di operaio qualificato del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale n. 4881 del 25 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 26 agosto 1983, con il quale sono stati banditi pubblici concorsi circoscrizionali, per esami, a complessivi ottocentotredici posti di operaio qualificato, 3ª categoria, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 5627 del 25 giugno 1984, in corso di registrazione, con il quale è stata disposta la soppressione della qualifica funzionale di «operaio qualificato», con annessi profilo professionale e contingente di posti;

Preso atto che nessuno dei suddetti concorsi circoscrizionali è stato espletato;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 4881 del 25 giugno 1983, con il quale sono stati banditi pubblici concorsi circoscrizionali, per esami, a complessivi ottocentotredici posti di operaio qualificato, 3ª categoria, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° ottobre 1984

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1985
Registro n. 12 Poste, foglio n. 273

(2686)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 120 del 23 maggio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Città di Trani: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre borse di studio biennali per ricerche di biologia molecolare e bioenergetica.

Jockey club italiano: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1985, n. 17.

Esercizio del controllo e della vigilanza sulle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 10 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 1.

Per l'esercizio del controllo sugli atti delle unità sanitarie locali trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, salvo per quanto diversamente stabilito dalla presente legge.

Le unità sanitarie locali non possono dichiarare immediatamente esecutivi, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, e dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, gli atti dagli stessi articoli previsti.

Sono nulli di diritto gli atti delle unità sanitarie locali privi di copertura finanziaria.

Per gli atti deliberativi degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico continuerà ad osservarsi l'apposita legge regionale 8 aprile 1982, n. 24, ove all'art. 1, primo comma, le parole: «del comitato provinciale competente per territorio», sono sostituite dalle parole: «della commissione regionale di controllo».

Art. 2.

Sono sottoposti al controllo di merito, oltre a quello di legittimità, i seguenti atti delle unità sanitarie locali:

1) i bilanci e le loro variazioni;

2) gli impegni di spesa vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

3) i regolamenti anche interni, le piante organiche del personale dipendente ed, in genere, i provvedimenti di portata generale e loro modificazioni;

4) il conferimento di incarichi o consulenze professionali a soggetti esterni;

5) gli appalti di servizi e le locazioni finanziarie;

6) gli appalti di opere di trasformazione e/o ampliamento di edifici e di impianti di importo superiore ai cento milioni, nonché gli appalti di nuove opere che non siano già compresi in programmi finanziati con fondi regionali o statali;

7) l'acquisto, il leasing o la locazione di apparecchiature automatizzate, compresi i relativi programmi informativi;

8) l'acquisto di attrezzature e impianti di importo superiore ai cento milioni che non siano meramente sostitutivi di altri obsoleti;

9) le richieste e le proposte di acquisto, alienazione, locazione di immobili ed, in genere, di ogni rapporto contrattuale relativo a diritti immobiliari.

Gli atti considerati dal presente articolo sono sottoposti al preventivo parere della direzione regionale dell'igiene e sanità.

Per l'acquisizione del predetto parere trova applicazione l'art. 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Ai fini della resa del parere relativamente agli atti e provvedimenti, di cui al primo comma, punti 6), 7) e 8) la direzione regionale dell'igiene e sanità è autorizzata a consultare uno o più esperti esterni da individuare da un elenco approvato con decreto del presidente della giunta regionale ed annualmente aggiornato.

Il compenso agli esperti è liquidato secondo la tariffa professionale.

Art. 3.

Il controllo sugli atti deliberativi di cui all'art. 1 è esercitato da una apposita commissione regionale avente in Udine presso la direzione regionale degli enti locali, costituita con decreto del presidente della giunta regionale.

Detta commissione è composta:

a) da sei esperti effettivi eletti dal consiglio regionale fra i cittadini eleggibili a consigliere regionale, iscritti ad albi professionali da almeno tre anni o provenienti dalla magistratura di ogni ordine ovvero dalla pubblica amministrazione, nella quale abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno tre anni ovvero, ancora, che abbiano rivestito cariche elettive in Parlamento, in Regione o negli enti locali per almeno due legislature o tornate amministrative;

b) da cinque esperti supplenti aventi i medesimi requisiti degli effettivi;

c) dal direttore regionale dell'igiene e della sanità o, in sua vece, da un funzionario della direzione medesima da lui delegato.

Il presidente della commissione è nominato dal presidente della giunta tra gli esperti effettivi.

Per la elezione degli esperti effettivi e supplenti, da effettuarsi con votazione separata, ciascun consigliere regionale dispone di tre voti che può assegnare a tre candidati diversi, o a due, o concentrare su uno solo.

In caso di parità di voti si ha per eletto il candidato più anziano di età.

L'indicazione, per ogni esperto effettivo, del rispettivo supplente, secondo la previsione dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, viene effettuata nel corso della prima seduta della commissione che è indetta dall'assessore regionale agli enti locali.

Subito dopo tale adempimento la commissione regionale di controllo elegge il vicepresidente fra gli esperti di cui alla lettera *a*).

Funge da segretario un dipendente della direzione regionale degli enti locali, nominato dall'assessore competente.

Partecipano al lavoro della commissione con voto consultivo:

a) il direttore regionale degli enti locali o, in sua vece, il dirigente del servizio centrale di cui al successivo art. 5;

b) il dirigente dell'ufficio di ragioneria delle unità sanitarie locali od, in caso di assenza o impedimento, il funzionario che lo sostituisce nelle relative mansioni d'ufficio.

Ai componenti della commissione regionale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, previste per le cause di incompatibilità dei componenti del comitato centrale di controllo.

Art. 4.

Per tutto quanto attiene alla convocazione ed ai lavori della commissione regionale di controllo troveranno applicazione le norme della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Agli esperti effettivi verrà corrisposta una indennità mensile di importo pari a quella assegnata agli esperti effettivi componenti il comitato centrale di controllo. Detta indennità sarà maggiorata del cinquanta per cento in favore del presidente e del venti per cento in favore del vicepresidente.

Agli esperti supplenti spetterà la stessa medaglia di presenza prevista per gli esperti supplenti del comitato centrale di controllo, da detrarsi dalla indennità mensile assegnata allo esperto effettivo sostituito.

All'esperto supplente chiamato a sostituire l'effettivo mancante per decadenza, decesso o dimissioni, spetterà invece, per tutto il periodo di supplenza, la indennità prevista per l'esperto sostituito.

Al vicepresidente chiamato a sostituire per più di un mese il presidente mancante per decadenza, decesso o dimissioni, verrà corrisposta l'indennità mensile spettante al presidente, mentre al supplente del vicepresidente, chiamato a completare il numero degli esperti nel medesimo periodo, verrà corrisposta l'indennità mensile prevista per gli esperti effettivi.

Le spese di viaggio eventualmente spettanti ai componenti della commissione regionale, per l'intervento ai lavori del consesso, verranno rimborsate ai medesimi secondo la previsione dell'art. 12, quinto comma, della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Al componente della commissione regionale incaricato di effettuare accertamenti o di acquisire elementi e dati necessari al consesso per l'esercizio del controllo, oltre al rimborso delle spese di viaggio in conformità a legge, spetterà il trattamento di missione di cui al quinto comma dell'art. 25 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, introdotto con l'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 54.

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, come da ultimo sostituito dall'art. 2 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 77, sono aggiunti i seguenti punti:

« 6) il servizio centrale delle unità sanitarie locali, con il compito di curare la trattazione e la istruttoria delle pratiche riguardanti gli enti ed organismi soggetti al controllo della apposita commissione regionale, nonché gli affari pertinenti o connessi con l'esercizio del controllo medesimo;

7) l'ufficio di ragioneria delle unità sanitarie locali, con il compito di trattare gli affari di bilancio e contabilità riguardanti tali istituzioni ».

Art. 6.

Il presidente della commissione regionale di controllo comunica di volta in volta all'assessore regionale all'igiene e sanità copia dei provvedimenti di annullamento — totale o parziale — emessi dalla commissione, unendovi copia dell'atto deliberativo annullato, nonché copia delle ordinanze di rinvio a nuovo esame con copia dell'atto censurato nel merito.

Il presidente della commissione regionale di controllo partecipa di diritto alla conferenza periodica dei presidenti di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

I componenti della commissione intervengono alle riunioni plenarie di cui al secondo comma del detto articolo ogni qual volta lo richieda la materia da esaminare e definire in sede collegiale.

Agli intervenuti compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la indennità di presenza di cui all'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 54.

Titolo II

VIGILANZA SULL'ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E CONTROLLO SOSTITUTIVO

Art. 7.

L'andamento delle attività delle unità sanitarie locali è soggetto ad un sistema coordinato di controlli, finalizzato alla verifica della rispondenza degli interventi agli obiettivi e prescrizioni secondo le linee della programmazione sanitaria regionale ed all'accertamento del corretto utilizzo delle risorse assegnate, anche in funzione dei servizi resi e del rapporto fra costi e benefici.

La predetta funzione di verifica e controllo è svolta in forma ispettiva attraverso rilevazioni, accertamenti e, se del caso, indagini ed inchieste dirette ad accertare fatti specifici, ovvero in qualsiasi altro modo risulti funzionale al perseguimento dei fini di cui al comma precedente.

L'attività ispettiva è disposta per accertare, in particolare:

la puntuale realizzazione dei piani e programmi delle unità sanitarie locali attuativi del piano sanitario regionale;

la corretta erogazione delle prestazioni ed il regolare funzionamento dei servizi e presidi;

la corretta rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici,

Essa, inoltre, viene svolta quando irregolarità amministrative e/o contabili siano ricavabili dall'esame delle verifiche di cassa e dei rendiconti trimestrali oppure risultino da atti e documenti.

Art. 8.

Le verifiche ed i controlli di cui al presente titolo sono disposti, su proposta della direzione regionale all'igiene e alla sanità e dei risultati degli stessi viene data comunicazione all'unità sanitaria locale interessata.

Gli stessi sono svolti da dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale di livello funzionale VIII, VII e VI od equiparato, scelti da un elenco a tal fine predisposto ed approvato con decreto del presidente della giunta regionale ed annualmente aggiornato.

I funzionari incaricati del servizio ispettivo hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e scritture contabili, nonché a tutte le strutture sanitarie delle unità sanitarie locali e sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 9.

Qualora il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale senza giustificato motivo non curi o ritardi l'adempimento di obblighi imposti da disposizioni di legge, la commissione regionale di controllo, previa diffida con esplicita prefissione di termine, dispone l'invio di un commissario per il compimento dell'atto.

Il commissario è nominato dal presidente della commissione anzidetta.

Qualora poi il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale adotti ripetutamente provvedimenti in contrasto con disposizioni di legge, ovvero con atti di indirizzo e di coordinamento, ovvero con prescrizioni del piano sanitario regionale, od incorra, comunque, in gravi, ripetute omissioni, ritardi o negligenze, la giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente per materia invita il comitato a conformarsi a tali disposizioni, direttive, o prescrizioni.

Ove il comitato persista nel suo atteggiamento negativo, la giunta regionale invita l'assemblea generale a sciogliere il comitato ed a procedere alla sua rinnovazione.

Nel caso che l'assemblea non ottemperi all'invito entro trenta giorni, si promuoverà, ai sensi di legge, lo scioglimento del comitato.

Art. 10.

Il testo dell'art. 3 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Organi della unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali sono:

1) l'assemblea generale;

2) il comitato di gestione;

3) il presidente;

4) il collegio dei revisori. ».

Art. 11.

Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, uno designato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale e uno scelto dalla giunta regionale all'atto dell'adozione del provvedimento costitutivo dell'intero collegio.

Il componente di nomina giuntale deve appartenere al ruolo dei revisori ufficiali dei conti ed allo stesso vengono affidate le funzioni di presidente del collegio.

Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.

Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

Titolo III

COMPITI, FUNZIONAMENTO E TRATTAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 12.

Al collegio dei revisori compete:

1) vigilare sull'intera gestione economico-finanziaria dell'unità sanitaria locale;

2) esaminare la proposta di bilancio di previsione e la proposta di bilancio pluriennale da presentare all'assemblea generale;

3) esaminare la proposta di rendiconto generale annuale e redigere apposita relazione da allegare alla relativa deliberazione;

4) accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;

5) effettuare controlli e riscontri sulla consistenza di cassa ed, almeno una volta l'anno, verificare l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

6) esaminare e sottoscrivere i rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile da trasmettere alla direzione regionale dell'igiene e della sanità ed ai Ministeri del tesoro e della sanità;

7) presentare all'assemblea generale considerazioni e valutazioni in genere sull'attività dell'unità sanitaria locale ed, in particolare, sui livelli di economicità e di efficienza rivestiti dalla gestione della spesa.

Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e dei documenti contabili della unità sanitaria locale.

I revisori possono assistere alle riunioni dell'assemblea generale e del comitato di gestione.

Art. 13.

Il collegio dei revisori è convocato dal proprio presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi.

Il collegio può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta motivata di uno dei suoi componenti ovvero ogni qualvolta lo richiedano il presidente della giunta regionale, l'assessore regionale all'igiene e sanità, o il presidente del comitato di gestione con motivato ordine del giorno.

Le riunioni del collegio avvengono di norma in locali messi a disposizione dalla unità sanitaria locale nella propria sede; il collegio è assistito da personale di segreteria.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del collegio, decade dall'ufficio.

In tal caso, il collegio è integrato, per il residuo tempo di durata in carica, quanto prima e, comunque, entro il termine di tre mesi, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 14.

Al presidente ed ai componenti il collegio dei revisori spetta per l'esercizio delle funzioni unicamente una indennità di carica pari al settanta per cento di quella spettante rispettivamente al presidente ed ai membri del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Agli stessi spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e, se dovuto, il trattamento di missione previsto per i dipendenti amministrativi della rispettiva unità sanitaria locale in posizione funzionale più elevata, ovvero, in alternativa, quello previsto dall'amministrazione di appartenenza, qualora trattasi di dipendente o funzionario pubblico.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge, l'elenco di cui all'art. 8 viene predisposto ed approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Le disposizioni contenute nel titolo I della presente legge troveranno applicazione a decorrere dal 1° settembre 1985.

Il controllo degli atti deliberativi adottati precedentemente alla data di cui al secondo comma avverrà, secondo la disciplina della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, ad opera del comitato provinciale competente per territorio ed il relativo procedimento si esaurirà presso il medesimo comitato.

Con l'accennato esaurimento cesseranno di avere vigore, nel territorio regionale, tutte le disposizioni diverse e non compatibili con la nuova disciplina organica recata dalla presente legge regionale.

Dell'insediamento della commissione regionale di controllo verrà data notizia al pubblico mediante avviso dell'assessore regionale agli enti locali da inscrire nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 16.

Non trovano applicazione nei confronti delle unità sanitarie locali del Friuli-Venezia Giulia gli articoli 16 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e 17, penultimo ed ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Sono abrogati gli articoli 41 e 42 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, gli articoli 17, 18 e 20 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, e la legge regionale 16 giugno 1983, n. 55.

Art. 17.

Gli oneri previsti dal quarto e quinto comma del precedente art. 2 fanno carico al cap. 3653 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Gli oneri previsti dal precedente art. 4 fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Gli oneri previsti dall'ultimo comma del precedente art. 6 fanno carico al cap. 1717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 aprile 1985

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1985, n. 18.
Interventi a favore dell'edilizia universitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 10 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi della Regione, ai consorzi costituiti per il loro sviluppo, nonché alle opere universitarie, contributi per far fronte alle spese necessarie alla progettazione, all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento, al riatto e alla ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie, a case dello studente e, in genere, a fabbricati ed impianti destinati a servizi in favore degli studenti universitari.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, a favore degli enti indicati nell'art. 1 della presente legge, contributi per l'arredamento delle suddette sedi, nonché per l'acquisto e l'impianto di attrezzature o apparecchiature per l'attività didattica e scientifica.

Art. 3.

La spesa ammissibile per gli interventi di cui alla presente legge comprende anche il costo dell'area necessaria, gli oneri relativi all'I.V.A., nonché una quota, non superiore all'8 % del costo dei lavori, delle forniture e dell'eventuale acquisizione dell'area, per spese generali e di collaudo.

Art. 4.

L'erogazione dei contributi avviene con le modalità previste dall'art. 11 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Art. 5.

Le domande, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, vanno presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, corredate dalla deliberazione del competente organo dell'ente, da una relazione illustrativa del previsto intervento, nonché dal preventivo sommario della spesa.

Limitatamente all'anno 1985, le domande dovranno essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Per le finalità previste dai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1985, di lire 2.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 4 - categoria XI, il cap. 7095 con la denominazione: « Contributi alle Università degli studi della Regione, ai consorzi costituiti per il loro sviluppo, nonché alle opere universitarie, per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie, a case dello studente, a fabbricati e impianti destinati a servizi, nonché per l'arredamento delle suddette sedi e per l'acquisto e l'impianto di attrezzature o apparecchiature per l'attività didattica e scientifica » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1985, di lire 2.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 (rubrica n. 3 - partita n. 21 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): dell'importo di lire 3.000 milioni, relativo all'anno 1985, la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 13/Rag. del 4 febbraio 1985.

Sul precitato cap. 7095 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 aprile 1985

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1985, n. 19.
Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 10 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

La presente legge, nel rispetto dei principi generali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dal paragrafo n. 1 della deliberazione del Comitato

interministeriale del 27 luglio 1984 e dalle direttive (CEE) n. 75/442 del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, disciplina lo smaltimento dei rifiuti, la loro raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento in armonia con il dettato dell'art. 1 del citato decreto.

Al fine di favorire il recupero energetico, oltreché processi di riciclaggio e compostaggio dei rifiuti — da realizzarsi adeguando tali attività alle esigenze di tutela dell'ambiente — la Regione promuove la raccolta differenziata dei rifiuti e presta costante attenzione alla ricerca e all'evoluzione di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, prevedendone anche l'eventuale sperimentazione.

Agli effetti e per i fini della presente legge vengono considerati e classificati rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi quelli indicati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dal paragrafo n. 1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.

Le operazioni di smaltimento dei rifiuti devono comunque essere effettuate in modo da non arrecare danni alla collettività ed all'ambiente, alle acque, al suolo, all'aria, alla flora ed alla fauna, evitando, in particolare, rischi per la salute e la sicurezza dell'uomo.

Art. 2.

Impianti di smaltimento

Agli effetti della presente legge per impianto di smaltimento si intende il complesso delle strutture immobiliari, degli apparati meccanici e tecnici di ammasso, ivi comprese le discariche, atti a riutilizzare, riciclare, recuperare, confinare e/o rendere innocui i rifiuti.

Gli impianti e le strutture di smaltimento devono essere realizzati con caratteristiche adeguate ai principi della migliore applicazione e funzionamento delle tecnologie idonee per favorire il recupero di materiali ed energia ed assicurare, in via prioritaria, la tutela dell'ambiente.

Art. 3.

Obbligo dello smaltimento dei rifiuti

Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli in impianti, pubblici o privati, comunque gestiti e realizzati a norma della presente legge.

Spetta in ogni caso alla provincia accertare e controllare che tutte le operazioni di smaltimento effettuate nell'ambito del suo territorio avvengano adottando gli accorgimenti utili ad arrecare il minor danno possibile alla collettività ed all'ambiente inteso nella sua globalità.

Il comune competente per territorio prescrive alle imprese la tenuta di registri di carico e scarico giornaliero dei rifiuti dai quali risultino: il tipo, la quantità, la provenienza ed il loro periodo di ammasso.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI E COMPITI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Capo I

ATTRIBUZIONE E COMPITI DELLA REGIONE

Art. 4.

Competenze della Regione

Alla Regione compete:

a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli 5, 6 e 8;

b) l'individuazione, sentiti i comuni interessati delle zone idonee in cui realizzare gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché la valutazione dell'impatto ambientale;

c) l'esame ed approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento;

d) promuovere la costituzione, anche coattiva, di consorzi fra comuni, con l'eventuale partecipazione delle comunità montane o collinari, delle province e di imprese singole od associate;

e) l'autorizzazione ad enti ed imprese singole ed associate ad:

1) effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi o dalla propria attività;

2) effettuare lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e pericolosi;

3) installare e gestire discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti approvati ai sensi della precedente lettera *c*);

f) la trasmissione al Comitato interministeriale, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dei dati statistici rilevati ai sensi dell'ultimo comma degli articoli 3 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e delle informazioni inerenti la situazione dello smaltimento dei rifiuti;

g) l'emanazione di norme tecniche e regolamentari per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e delle discariche controllate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;

h) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata; definire le caratteristiche dei registri di carico e scarico e relativa modulistica;

i) stabilire criteri generali e metodi ottimali per lo smaltimento dei rifiuti speciali per i quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi.

Le norme tecniche e regolamentari sono approvate con decreto del presidente della giunta, previa deliberazione della giunta regionale e previo parere favorevole del comitato tecnico regionale, integrato come previsto dal successivo art. 11, secondo comma.

Art. 5.

Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti. Contenuti

Il piano regionale organizza i servizi di smaltimento dei rifiuti nell'ambito del territorio regionale, al fine di assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché favorire il recupero e la trasformazione dei rifiuti e la gestione economica ottimale dei servizi stessi.

In linea con i contenuti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, esso deve: indicare gli ambiti del territorio regionale entro i quali si dovranno realizzare le discariche e gli impianti per lo smaltimento; definire le caratteristiche tecniche in relazione ai fabbisogni prevedibili in un decennio; stabilire l'ampiezza delle aree in funzione dei bacini di raccolta, promuovendo la costituzione dei relativi consorzi fra comuni con l'eventuale partecipazione di comunità montane o collinari, delle province e/o di imprese singole ed associate.

Il piano regionale si articola nelle sezioni:

1) rifiuti urbani ed assimilabili, materiali inerti e residui degli effluenti;

2) rifiuti delle attività produttive e dei veicoli a motore, natanti minori, rimorchi e simili;

3) rifiuti tossici, nocivi ed ospedalieri.

Art. 6.

Elementi del piano regionale

Il piano regionale è costituito da:

1) relazione illustrativa che individui gli obiettivi specifici sia generali che zonali e delinei i criteri programmatici di intervento. Tale relazione è redatta annualmente;

2) determinazione degli ambienti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi, nonché per la realizzazione di discariche o di piattaforme specializzate per i rifiuti speciali o tossici e nocivi prodotti da terzi;

3) indicazione delle aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti minori, fuori uso e loro parti;

4) rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala opportuna al fine di evidenziare i contenuti del piano regionale;

5) norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare l'efficacia ed il rispetto dei contenuti del piano;

6) individuazione della quantità e qualità dei rifiuti da smaltire, nonché delle possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;

7) indicazione, per ogni ambito territoriale considerato, dei sistemi di smaltimento ritenuti ottimali in relazione al tipo ed alla quantità dei rifiuti.

Art. 7.

Convenzioni

I comuni, sede di impianti di smaltimento di rifiuti provenienti anche da altri comuni, hanno titolo ad essere risarciti dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del gestore dell'impianto, di un canone annuo da stabilire mediante apposita convenzione sottoposta all'approvazione dell'assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 8.

Produrre per la formazione ed approvazione del piano regionale

Il piano regionale, anche eventualmente limitato ad una o più delle sezioni indicate al precedente art. 5, è predisposto a cura della direzione regionale dei lavori pubblici, sentite le direzioni regionali del bilancio e della programmazione, dell'industria, dell'artigianato e cooperazione, dell'igiene e sanità e dell'agricoltura.

Sullo schema di piano, predisposto dalla direzione regionale dei lavori pubblici precitata, sono sentiti i comuni, loro consorzi e le comunità montane e collinari che trasmettono alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti le proprie osservazioni entro due mesi dalla richiesta.

Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni provinciali, in base ad una valutazione delle osservazioni pervenute ai sensi del precedente comma, esprimono il proprio parere sullo schema di piano da assumersi con deliberazioni del consiglio provinciale.

Trascorsi inutilmente i termini predetti, i pareri s'intendono resi favorevolmente.

Il piano regionale, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti consultati, viene approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa e previo parere favorevole del comitato tecnico regionale integrato come previsto dall'art. 11.

Il piano approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo od integrarlo, sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, sia per le singole sezioni come indicate nel precedente art. 5.

Le procedure per la revisione o per le modifiche sono quelle previste per l'approvazione del piano stesso.

La direzione regionale dei lavori pubblici predisporrà entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attuazione del piano che verrà sottoposta alla commissione consiliare competente.

Art. 9.

Effetti del piano regionale

Le prescrizioni normative, contenute nel piano, assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano attività disciplinate dalla presente legge.

Nella concessione dei contributi regionali per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, si deve tener conto dei criteri di carattere programmatico e delle indicazioni di ordine prioritario contenuti nel piano regionale.

Art. 10.

Attributi e compiti delle direzioni regionali

La direzione regionale dei lavori pubblici, sentite le direzioni regionali dell'igiene e sanità, dell'industria, dell'artigianato e cooperazione, dell'agricoltura e del bilancio e programmazione, promuove e cura:

a) la predisposizione, l'aggiornamento e le modifiche anche di singole parti del piano regionale, in caso di mutate esigenze o di diverse necessità ed in relazione alle iniziative delle altre direzioni regionali o di enti pubblici e privati;

b) gli studi e le ricerche per la razionale organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento e relativi recuperi;

c) la promozione degli studi connessi con la riduzione della produzione di rifiuti e del loro recupero;

d) la regolamentazione della costruzione e gestione delle discariche controllate;

e) la promozione degli studi connessi con la sezione del piano regionale concernente lo smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 5, terzo comma, punto 1);

f) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, anche se vengono gestiti dagli stessi produttori di rifiuti;

g) l'accertamento dei requisiti tecnici necessari per lo svolgimento della specifica attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e l'idoneità del sito interessato dagli impianti per il trattamento, lo stoccaggio provvisorio o definitivo.

La direzione regionale dell'igiene e sanità, sentite le direzioni regionali citate nel primo comma, promuove e cura:

a) l'elaborazione delle norme tecniche per le varie fasi connesse con lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

b) il coordinamento dell'attività delle UU.SS.LL.;

c) il parere di conformità dei regolamenti comunali alle norme vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario;

d) la promozione degli studi connessi con la sezione del piano regionale concernente lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 5, terzo comma, punto 3.

Le direzioni regionali dell'industria, dell'artigianato e cooperazione, sentite le direzioni regionali citate nel primo comma, promuovono e curano:

a) l'elaborazione di norme tecniche per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità o qualità non siano dichiarati assimilabili a quelli urbani;

b) la promozione degli studi connessi con la sezione del piano regionale concernente lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di cui all'art. 5, terzo comma, punto 2.

Ai fini del raggiungimento degli scopi citati, le direzioni regionali competenti sono autorizzate ad avvalersi, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 della collaborazione di enti pubblici e privati attraverso il conferimento di paricolari incarichi.

Art. 11.

Parere del comitato tecnico regionale integrato

Tutti i progetti e loro varianti sostanziali relativi ad impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, sono sottoposti all'esame del comitato tecnico regionale integrato, che esprime parere anche sull'idoneità dell'area prescelta per la realizzazione dell'impianto, valutando il relativo impatto ambientale di cui al successivo art. 12.

Per l'esame dei progetti di cui al presente articolo, la competente sezione del comitato tecnico regionale è integrata da quattro esperti di cui il primo, un geologo ed il secondo, un ingegnere sanitario, sono designati dall'assessore ai lavori pubblici mentre il terzo, un medico igienista, ed il quarto, un chimico, sono designati dall'assessore all'igiene e sanità.

Alle riunioni possono essere invitati, di volta in volta, con voto consultivo, uno o più funzionari delle direzioni regionali o servizi autonomi, direttamente interessati all'individuazione delle aree.

Art. 12.

Impatto ambientale

Il soggetto interessato deve presentare, assieme al progetto, una relazione tecnica per valutare l'impatto ambientale determinato dalla presenza dell'impianto di smaltimento, in rapporto alle caratteristiche della zona interessata ed alle scelte tecnologiche adottate per l'elaborazione del progetto, con particolare riguardo alla verifica della compatibilità dell'opera con gli obiettivi di tutela ecologica, condizioni climatiche e caratteristiche idrogeologiche del terreno.

Al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi sull'impatto ambientale, il piano regionale deve privilegiare quegli impianti che consentono il recupero delle aree degradate ed in particolare le cave dismesse anche se si trovano incluse negli ambiti di tutela ambientale.

Particolari direttive verranno emanate con decreto del presidente della giunta regionale, per il recupero di cave o di aree degradate all'interno degli ambiti di tutela ambientale.

Art. 13.

Approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti

All'approvazione dei progetti di cui all'art. 10, primo comma, lettera *f*), provvede l'assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 14.

Autorizzazioni

Le attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti di cui all'art. 1 della presente legge, nonché quelle di trasporto e/o stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti tossici e nocivi sono soggette ad autorizzazione regionale.

Il rilascio dell'autorizzazione spetta all'assessore regionale ai lavori pubblici.

Oltre alla documentazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, alla domanda di autorizzazione devono essere allegati una dichiarazione del sindaco attestante che l'intervento non contrasta con le previsioni dello strumento urbanistico vigente se l'area viene restituita all'originaria destinazione, la relazione tecnica ed altri pareri o nulla osta se necessari.

Del rilascio dell'autorizzazione è data comunicazione alla provincia, al comune o comuni, o comunità montane e collinari interessati ed all'unità sanitaria locale, competente per territorio.

Le autorizzazioni per la raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici e nocivi, sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione mentre le altre autorizzazioni sono pubblicate in forma sintetica.

Art. 15.

Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione

Il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione può essere modificato in qualsiasi tempo per il sopravvenire di nuove normative tecniche o per evitare ulteriori rischi o danni accertati in sede di controllo o per aggiornare le garanzie finanziarie.

Qualora venga rilevata l'inosservanza delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate o di ogni altra norma in materia, senza pregiudizio degli eventuali procedimenti per l'applicazione delle sanzioni penali od amministrative, secondo la gravità dei fatti, l'assessore regionale ai lavori pubblici provvede:

alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

alla revoca dell'autorizzazione, in caso di reiterate violazioni alle prescrizioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per la tutela dell'ambiente.

Dei provvedimenti previsti dal presente articolo è data comunicazione agli enti di cui al quarto comma del precedente articolo.

Art. 16.

Costituzione coattiva di consorzi

I comuni che saranno inseriti in un determinato bacino di raccolta, come previsto dal piano regionale, devono conferire, tutti i rifiuti urbani ed assimilabili all'impianto individuato dal piano stesso, stipulando apposite convenzioni approvate dall'assessore ai lavori pubblici. Nel caso in cui i comuni interessati non siano in grado di stipulare le convenzioni di comune accordo, l'amministrazione regionale promuove la costituzione coattiva dei consorzi per questa finalità.

Dei consorzi di cui al precedente comma possono far parte anche le province e le comunità montane e collinari.

Alla costituzione dei predetti consorzi provvede l'assessore regionale agli enti locali, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Art. 17.

Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale può ordinare, nei modi e nelle forme previste dall'art. 2 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti o, comunque, a speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente.

E' fatta salva la competenza del sindaco, qualora emergano esigenze particolari che interessino il singolo comune.

In tale caso, peraltro, qualora non vi provveda il sindaco, spetta al presidente della giunta regionale disporre ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 18.

Discariche in mare

Le discariche nelle acque del mare continuano ad essere soggette all'autorizzazione prevista dall'art. 15, lettera *a*), della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45.

Capo II

ATTRIBUZIONI E COMPITI DELLE PROVINCE

Art. 19.

Competenze delle province

Alle province spetta la vigilanza sulla regolare applicazione delle disposizioni della presente legge.

Per i controlli di cui al comma precedente, le province si avvalgono dei settori e dei presidi multizonali delle competenti unità sanitarie locali.

In particolare provvedono:

a) al controllo della regolare tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti smaltiti nonché, per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto;

b) all'elaborazione statistica dei dati inerenti i tipi ed i quantitativi dei rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nonché, per quelli tossici e nocivi, dei dati relativi all'importazione ed esportazione. Tutti i dati dell'anno solare precedente, raccolti da ogni comune, saranno trasmessi alla provincia competente ed alla direzione regionale dei lavori pubblici entro il successivo mese di febbraio.

Per gli adempimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) le province possono avvalersi anche delle comunità montane e collinari, dei comuni e dei loro consorzi.

Le irregolarità riscontrate dovranno essere notificate al gestore dell'impianto e segnalate entro sette giorni dalla data del controllo al comune interessato, alle unità sanitarie locali ed alle direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio.

Capo III

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEI COMUNI E LORO CONSORZI

Art. 20.

Competenze dei comuni

Ferme restando le competenze attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, agli stessi spetta:

a) individuare le aree necessarie alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti e provvedere alla loro inclusione nello strumento urbanistico secondo le indicazioni ed i tempi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei vari tipi di rifiuti;

b) segnalare ogni anno, entro il mese di febbraio, le aree da adibire a centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili nonché natanti minori, fuori uso e loro parti;

c) provvedere in caso di inadempienze al risanamento ed al recupero delle aree delle discariche abbandonate o esaurite, ordinando ai proprietari dei terreni e/o in solido, con i gestori della discarica, l'esecuzione dei lavori entro un termine perentorio;

d) applicare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessoria previste dagli articoli 24 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

e) raccogliere e trasmettere alla provincia entro il mese di gennaio di ogni anno tutti i dati inerenti i tipi ed i quantitativi dei rifiuti prodotti, trasportati, detenuti e trattati, nonché per i rifiuti tossici e nocivi, i dati relativi alla importazione ed esportazione e tutte le informazioni disponibili sullo smaltimento dei rifiuti;

f) provvedere, nel quadro della tutela ambientale e dell'assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico.

Qualora per l'inclusione delle aree di cui al precedente comma, lettera *a)*, si renda necessario variare lo strumento urbanistico vigente, alla variante relativa si applica quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

In caso di inadempienza dei comuni entro il termine fissato per l'individuazione delle aree, di cui al primo comma, lettera *a)*, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, fissa un termine perentorio di esecuzione, non superiore a sessanta giorni.

Qualora il comune non provveda entro il termine stabilito, il presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta* per il compimento degli atti necessari.

In caso d'inerzia delle amministrazioni locali per l'esecuzione dei lavori di bonifica per il risanamento e recupero delle aree, di cui al primo comma, lettera *c)*, la giunta regionale provvede in via sostitutiva.

Art. 21.

Garanzie finanziarie e adempimenti sostitutivi

La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal precedente art. 4, lettera *h)*, avviene mediante versamento alla tesoreria del comune nel quale è ubicato l'impianto o la discarica per lo smaltimento dei rifiuti. Il comune, che deve provvedere al recupero ed al risanamento delle aree adibite a discarica dei rifiuti, esegue, qualora l'obbligato non vi provveda, gli interventi previsti dal precedente art. 20, lettera *c)*, rivalendosi sulla garanzia finanziaria.

In caso di inerzia del comune provvede, in via sostitutiva, la giunta regionale, con diritto di rivalsa verso l'inadempiente. A tal fine l'assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere del comune un importo pari alle spese sostenute, fino alla concorrenza della garanzia finanziaria, fermo restando il credito per le eventuali eccedenze.

Art. 22.

Adempimenti transitori dei comuni

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni devono fornire alla direzione regionale dei lavori pubblici l'elenco delle aree già adibite a centro di raccolta e demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti minori, fuori uso e loro parti, con l'indicazione della località del centro, della superficie dell'area, nonché del nominativo del relativo proprietario e/o conduttore.

Nella prima applicazione della presente legge ed in attesa dell'approvazione del piano regionale, l'assessore ai lavori pubblici individua i comuni viciniori agli impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti che dovranno utilizzare i predetti impianti sino alla saturazione delle relative normali potenzialità operative calcolate per un turno di lavoro non inferiore a 50 ore alla settimana.

Art. 23.

Chiusura e bonifica delle discariche non controllate

I sindaci competenti per territorio dispongono, con ordinanza, la chiusura delle discariche non controllate e l'esecuzione delle bonifiche necessarie.

Ove gli interessati non si uniformino all'ordinanza, ovvero non ne rispettino le prescrizioni, il comune interviene mediante esecuzione coatta, con diritto di rivalsa.

In caso di inerzia delle amministrazioni locali la giunta regionale provvede in via sostitutiva, fermo restando il diritto di rivalsa verso gli inadempienti.

Art. 24.

Contributi regionali per gli interventi di bonifica

Per gli interventi di bonifica e/o recupero ambientale come previsti dall'art. 20, lettera *c)*, e che richiedano operazioni particolarmente impegnative rispetto a quelle ordinarie e che non trovano copertura nelle garanzie finanziarie, i comuni ed i consorzi o le comunità montane e collinari, nei cui territori devono eseguirsi i suddetti interventi, possono avanzare motivata e documentata richiesta di contributo regionale.

Per il finanziamento di cui al precedente comma, la giunta regionale approva il riparto di detti contributi che possono essere assegnati in conto capitale sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, fermo il diritto dell'amministrazione regionale al recupero delle spese sostenute nei confronti degli eventuali inadempienti.

TITOLO III

FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI

Art. 25.

Finanziamenti regionali per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e relative attrezzature

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per la costruzione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ivi comprese le discariche e le relative attrezzature necessarie per la gestione, nonché per l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti esistenti. La spesa ammissibile può comprendere gli oneri per la costruzione o la sistemazione di collegamenti viari per consentire l'accesso agli impianti nonché per l'acquisizione delle aree necessarie.

Sono altresì ammissibili a finanziamento le spese per l'acquisto di automezzi speciali per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili, ivi compresa la realizzazione di eventuali stazioni di trasferimento dei rifiuti, se queste attrezzature sono messe al servizio di più comuni.

I finanziamenti per le iniziative di cui ai precedenti due commi possono essere concessi:

1) fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile a comuni, province, comunità montane e collinari e loro consorzi;

2) fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile a favore di imprese specializzate qualora ad esse sia stata affidata in concessione dagli enti pubblici di cui al precedente punto 1) la costruzione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti; in tal caso il finanziamento è subordinato alla dimostrazione che di esso è stato tenuto conto nelle condizioni finanziarie pattuite con l'atto di convenzione nonché alla prestazione di garanzia fidejussoria a favore della Regione fino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento;

3) alle società che assumano le iniziative di cui ai primi due commi nonché la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti ed alle quali partecipino enti fra quelli indicati al punto 1); in tal caso il finanziamento regionale è commisurato, fino al 100% della spesa ammissibile, proporzionalmente alla quota di partecipazione degli enti pubblici;

4) fino al 50% della spesa ammissibile ad altri soggetti che assumano le iniziative di cui ai primi due commi nonché la gestione di impianti di smaldimento di rifiuti; il finanziamento è subordinato alle modalità di concessione ed erogazione ed alle altre condizioni che saranno contenute in apposita convenzione da stipularsi fra amministrazione regionale e beneficiario.

In deroga alle norme vigenti, nei casi di cui ai precedenti punti 2) e 3) il 90% del finanziamento concesso sarà erogato ai soggetti ivi previsti ad avvenuta dimostrazione dell'inizio dei lavori, mentre il saldo sarà erogato dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

Art. 26.

Contributi regionali per il recupero ambientale

Per gli interventi previsti dall'art. 20, primo comma, lettera *f*), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, ivi compresi gli eventuali oneri per l'acquisizione dell'area e per la sistemazione dell'accesso viabile.

Art. 27.

Finanziamenti agli investimenti delle imprese

I soggetti indicati al primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che intendano realizzare la costruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione e l'adeguamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, possono essere ammessi a contributo regionale nella misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile comprensiva, ove occorra, del costo di acquisizione dell'area.

Se l'impianto è destinato per almeno il 40% della sua potenzialità, anche allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi, il contributo di cui al precedente comma può essere elevato sino al 70% della spesa ritenuta ammissibile. In questo caso le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi devono essere approvate con decreto dell'assessore ai lavori pubblici, previo parere del comitato tecnico regionale integrato.

Le domande per l'ottenimento dei contributi suindicati devono essere presentate alle direzioni regionali dell'industria o dell'artigianato e cooperazione corredate da:

il progetto esecutivo dell'impianto;
il preventivo di spesa;
una relazione illustrativa dell'intervento;
l'autorizzazione rilasciata, ai sensi della presente legge.

Per la determinazione del contributo sulla spesa ammissibile viene sentito il comitato tecnico di cui all'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

Sempre fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, le iniziative ivi considerate potranno beneficiare, altresì, dei contributi di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità dalla stessa previste.

Potranno essere ammesse ai benefici del presente articolo le spese sostenute per le iniziative qui considerate e documentate da fatture di data successiva al 16 dicembre 1982.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Disposizioni transitorie

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, numero 915, i soggetti, di cui al primo comma dell'articolo predetto, i quali non abbiano finora provveduto a quanto ivi precisato, possono presentare la domanda di cui trattasi entro il 31 ottobre 1985.

Gli impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti esistenti dovranno essere adeguati, sotto l'aspetto igienico-sanitario entro il 31 dicembre 1986, secondo le prescrizioni che saranno contenute nelle autorizzazioni regionali.

Per le discariche dei rifiuti speciali inerti può essere consentita, in sede di rilascio dell'autorizzazione, una distanza inferiore a 200 metri, dando la priorità alla sistemazione di aree destinate alle attività industriali, sportive e simili.

Art. 29.

Sanzioni pecuniarie amministrative

Alle attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 24 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni vigenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

Art. 30.

Abrogazione di norme

Sono abrogati i commi settimo ed ottavo dell'art. 34 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

Art. 31.

Per le finalità previste dai precedenti articoli 21, secondo comma, 23 e 24, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - categoria XIV - il cap. 6581 con la denominazione: «Finanziamenti per gli interventi in via sostitutiva di recupero e di risanamento delle aree adibite a discarica dei rifiuti, nonché relativi alla chiusura ed alla bonifica delle discariche non controllate» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Per l'introito delle somme di cui al secondo comma dell'articolo 21, al terzo comma dell'art. 23 ed al secondo comma dell'art. 24, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo III - rubrica n. 1 - categoria XVI - il cap. 921 con la denominazione: «Recupero delle spese sostenute per gli interventi, in via sostitutiva, di recupero e di risanamento delle aree adibite a discarica dei rifiuti, nonché relativi alla chiusura ed alla bonifica delle discariche non controllate», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Al predetto onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte come segue:

per lire 100 milioni (50 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986) mediante l'entrata, di pari importo, derivante dall'introito previsto dal comma precedente;

per le restanti lire 200 milioni (100 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986) mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 (rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 6581 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Art. 32.

Per le finalità previste dal precedente art. 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.800 milioni per l'anno 1985 e di lire 2.800 milioni per l'ano 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - categoria XI - il cap. 6457 con la denominazione: «Finanziamenti regionali per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e relative attrezzature» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.800 milioni per l'anno 1985 e di lire 2.800 milioni per l'anno 1986.

Al predetto onere di lire 7.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 (rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): dell'importo di lire 4.800 milioni,

relativo all'anno 1985, la somma di lire 2.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 13/Rag. del 4 febbraio 1985.

Sul precitato cap. 6457 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Art. 33.

Per le finalità previste dal precedente art. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - categoria XI - il cap. 6458 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a comuni e loro consorzi per interventi urgenti e necessari per la bonifica ed il ripristino delle aree degradate da attività irrazionali connesse con lo smaltimento dei rifiuti» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 (Rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - pratica n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 6458 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Art. 34.

Per le finalità previste dal precedente art. 27, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1985, con la seguente articolazione:

lire 150 milioni a favore delle imprese industriali;

lire 50 milioni a favore delle imprese artigianali.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, vengono istituiti i seguenti capitoli:

al titolo II - sezione IV - rubrica n. 7 - categoria XI - il cap. 7934 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione e l'adeguamento di impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 150 milioni per l'anno 1985;

al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8282 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di imprese artigianali per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione e l'adeguamento di impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1985.

Al predetto onere di lire 200 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal cap. 6995 del precitato stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 aprile 1985

BIASUTTI

(2252)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei* supplementi ordinari:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221